

STATUTO DELL'ANINSEI

(testo approvato dalla 60ma Assemblea Nazionale in Venezia-Mira il 24/11/2007)

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita con sede in Roma ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione la cui sigla è A.N.I.N.S.E.I..

Art. 2 - DURATA E ANNO SOCIALE

La durata dell'Associazione è illimitata: l'anno sociale ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo,

Art. 3 - OGGETTO

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

- a) assumere la più ampia tutela, nei confronti di chiunque, dei gestori, enti o privati, di istituti di educazione, di formazione e di istruzione;
- b) rappresentare sindacalmente, a tutti gli effetti dell'art. 39 della Costituzione Italiana, le scuole e gli istituti scolastici, i corsi di istruzione di ogni ordine e grado, i collegi ed i convitti, gli educandati, le attività culturali e scolastiche varie, comprese quelle di istruzione e di formazione professionale, in quanto gestite da persone fisiche, società, enti, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano associate o che ne facciano richiesta, accettando il presente Statuto ed il relativo regolamento;
- c) promuovere, anche nel quadro delle specifiche esigenze regionali e locali, la sua azione di presenza ed il suo impegno propositivo e programmatico attraverso la ricerca, lo studio, l'approfondimento ed il dibattito sulla problematica connessa con la difesa del pluralismo scolastico, così come si evince dal dettato costituzionale;
- d) diffondere e propagandare gli ideali e le esigenze del libero insegnamento per facilitarne l'ordinato sviluppo ed il progresso in seno alla società italiana conformemente ai principi di una scuola laica e pluralista, che sia aperta alle esigenze dei nuovi tempi, responsabile della sua finalità di alto servizio sociale, consapevole di offrire ai giovani una formazione che, attraverso l'assimilazione sistematica e critica del patrimonio culturale, li favorisca nella loro integrazione sociale; ed infine coerente con gli impegni indicati dal Regolamento deontologico allegato al presente Statuto;
- e) promuovere, intensificare e stabilire rapporti di collaborazione a livello europeo con organizzazioni similari allo scopo di contribuire alla diffusione in Italia delle normative vigenti negli altri Paesi della Comunità Europea sul tema delle libere istituzioni scolastiche;
- f) collaborare con le autorità centrali, regionali e provinciali per controllare l'evoluzione del fenomeno scolastico, per verificare un proficuo coordinamento tra iniziativa pubblica e privata e per garantire la tutela di questa ultima.

L'Associazione potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta utile al conseguimento degli scopi sopra indicati: convegni, conferenze, pubblicazioni, dibattiti, ecc..

Art. 4 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari o aderenti i titolari o i legali rappresentanti di tutte le istituzioni scolastiche ed educative indicate al precedente Art. 3 che ne facciano richiesta scritta o i legali rappresentanti di enti, associazioni e simili che rappresentino gruppi di istituzioni scolastiche libere a particolari settori del libero insegnamento.

La domanda deve essere indirizzata alla Presidenza Regionale competente per territorio: il parere espresso dal Comitato regionale è vincolante per l'accettazione dei Soci ordinari. Nella domanda deve essere indicato il nominativo del rappresentante dell'istituto nei rapporti con l'Associazione.

Nell'eventualità di rigetto della domanda di associazione dei soci ordinari è ammesso ricorso al Comitato Direttivo entro un mese dalla comunicazione del provvedimento o entro 3 mesi dalla presentazione della domanda.

Il socio ordinario partecipa a tutti i livelli organizzativi con voto deliberativo.

Il socio aderente partecipa a tutti i livelli organizzativi con voto esclusivamente consultivo e non può essere candidato.

Il socio aderente può chiedere di passare a socio ordinario con domanda da presentare al competente Comitato regionale e con effetto a partire dall'esercizio successivo.

Non è ammesso il passaggio da socio ordinario a socio aderente., ~~salvo quanto previsto dall'Art. 22.~~

Art. 5 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Si perde la qualifica di socio:

- a) per recesso con effetto dallo scadere dell'anno in corso, purché la richiesta sia fatta almeno tre mesi prima;
- b) per esclusione deliberata dal competente Comitato regionale per gravi motivi preliminarmente contestati al socio; avverso tale decisione è ammesso ricorso al Comitato direttivo e al Collegio dei Probiviri;
- c) per provvedimento di chiusura dell'Istituzione deliberato dalle autorità scolastiche centrali o regionali o per decisione del gestore.

Al socio cessato è fatto obbligo di versare il contributo annuale per l'esercizio in corso.

Il Socio che abbia perduto la qualifica per recesso può richiedere in qualunque momento di essere riammesso alla categoria a cui apparteneva al momento del recesso.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci
- il Presidente Onorario e il Presidente Nazionale
- il Comitato Direttivo
- I Revisori dei conti
- I Comitati o Associazioni regionali
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è il massimo organo associativo ed ha i seguenti compiti:

- discutere e determinare gli indirizzi generali della politica e dell'attività associativa;
- eleggere i membri del Comitato Direttivo, i Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- deliberare su eventuali modifiche del presente Statuto e se necessario pronunciarne la corretta interpretazione;
- adottare tutti i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea Generale vengono prese a maggioranza semplice dei votanti: per le modifiche del solo statuto viene richiesta la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci ordinari recante l'ordine del giorno proposto; l'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza; nell'avviso deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare nonché il giorno e il luogo della seconda convocazione.

Ogni socio ordinario ha diritto a un solo voto anche se gestisce più di un istituto nella stessa sede e in sedi diverse.

Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega esclusivamente da un altro socio, ogni socio può rappresentare per delega non più di cinque soci.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità del presente statuto obbligano i soci compresi quelli assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito Libro dei verbali e firmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario designato dall'Assemblea stessa.

Art. 8 - ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

L'Assemblea convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno

- a) delibera sulla politica in generale dell'Associazione e sul bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Comitato Direttivo;
- b) elegge i membri del Comitato Direttivo;
- c) determina il numero ed elegge i Revisori dei conti;
- d) elegge il Collegio dei Probiviri;
- e) nomina il Segretario Generale;

f) determina ogni altro oggetto o argomento sottoposti al suo esame dalla Presidenza o dalla Segreteria generale o almeno da 1/3 dei soci presenti relativamente alla condotta associativa.

Art. 9 - ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA

L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e può essere convocata simultaneamente a quella ordinaria; in tal caso l'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione dovrà indicare separatamente la parte ordinaria e quella straordinaria rispettivamente destinata alle due assemblee.

Art. 10 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è proclamato dai membri del Comitato Direttivo, qualora se ne ravvisi l'opportunità, tra persone, soci e non, particolarmente benemeriti verso la categoria.

Art. 11 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la piena rappresentanza dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, nei limiti dei poteri anche straordinari conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo di volta in volta.

Il Presidente dispone per il funzionamento dell'Associazione e della Segreteria centrale, adempiendo anche alle altre funzioni previste dal presente Statuto.

Convoca e presiede il Comitato Direttivo formulando l'ordine del giorno della materia da trattare e inviandolo ai componenti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Relaziona l'Assemblea generale sulla materia di sua competenza.

In caso di urgenza convoca il Comitato Direttivo a prescindere dai termini di tempo di cui al comma precedente. In tale ipotesi il Comitato Direttivo delibera indipendentemente dal numero legale.

In caso di temporaneo impedimento o indisponibilità del Presidente nazionale il Comitato Direttivo nomina un vice Presidente.

Art. 12 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da 19 soci ordinari eletti dall'Assemblea Generale: il mandato ha la durata di 4 anni.

I componenti del Comitato Direttivo possono essere rieletti.

Ogni socio ordinario, nella elezione del Comitato Direttivo, vota 15 nominativi sui 19 seggi disponibili, con votazione a scrutinio segreto.

Risultano eletti i diciannove soci che hanno conseguito il maggior numero di voti validi.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale nei modi indicati dal precedente Art. 11; può auto convocarsi su richiesta di un terzo dei suoi membri, tramite il Segretario Generale.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, salvo il caso previsto dal penultimo comma dell'Art. 11.

Non sono ammesse deleghe e le deliberazioni urgenti sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Comitato Direttivo può costituire nel proprio seno gruppi di lavoro per lo studio di importanti problemi e per elaborare le soluzioni più idonee da sottoporre all'approvazione dell'intero Comitato Direttivo, particolarmente per quanto riguarda:

- rapporti di lavoro e questioni fiscali;
- rapporti con la Pubblica amministrazione e con le Regioni;
- per le riforme scolastiche di qualsiasi tipo che abbiano attinenza con la libertà di istituire scuole di ogni ordine e grado prevista dall'art. 33 della Costituzione;
- questioni sindacali;
- stampa e propaganda

Ogni gruppo di lavoro designerà un suo coordinatore.

Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno il presidente Nazionale dell'Associazione con voto di maggioranza assoluta dei componenti. Potrà anche, in via straordinaria procedere alla nomina di un presidente estraneo all'Associazione, previo parere favorevole dell'Assemblea: può altresì nominare un Vice Presidente.

Il Comitato Direttivo realizza i deliberati dell'Assemblea curandone l'esecuzione attraverso l'opera della presidenza e della Segreteria centrale.

Il Comitato Direttivo è organo deliberativo dell'Associazione per tutte le questioni che comunque impegnino gli interessi morali e materiali dell'Associazione, secondo il mandato assembleare; discute il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione annuale e ne dispone la presentazione all'Assemblea tramite Il Segretario Generale.

Indice l'Assemblea nazionale fissandone data, luogo e ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo delibera la decadenza dalla carica del socio che sia stato assente dalle riunioni per tre volte consecutive anche se le assenze sono giustificate.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo subentra il socio primo dei non eletti.

La carica di componente del Comitato Direttivo è compatibile con cariche a livello regionale, ma è incompatibile con la carica di Revisore dei conti e di Probiviro.

Il Segretario Generale, i Revisori dei conti, i Probiviri e i Presidenti regionali partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Art. 13 - REVISORI DEI CONTI

L'organo dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili; essi vigilano sulla gestione economica dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

La votazione avviene su singoli nominativi; ciascun votante può esprimere un numero massimo di due preferenze. Risultano eletti come membri effettivi i tre nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e come supplenti i primi due che seguono.

I Revisori dei conti effettivi partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo, con voto consultivo.

Art. 14 - SEGRETARIO GENERALE

La nomina del Segretario Generale è proposta all'Assemblea dal Presidente Nazionale sentito il Comitato Direttivo: la scelta deve cadere su persona che non abbia rapporti di interesse o di dipendenza con gli Istituti associati e non.

Il Segretario Generale è responsabile verso l'Assemblea e il Comitato Direttivo nell'espletamento delle mansioni stabilite dal presente Statuto: rappresenta l'Associazione su delega del Presidente Nazionale in tutti gli atti civili, giudiziari, finanziari ed economici, nei rapporti tanto con gli associati quanto con i terzi e le autorità; provvede a che le spese vengano contenute nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea.

Il Segretario Generale provvede all'assunzione del personale dipendente e al conferimento di particolari incarichi professionali o di consulenza, ove occorra subordinatamente alla ratifica del Comitato Direttivo: relaziona l'Assemblea generale degli associati per la materia di sua competenza.

Il Segretario Generale si intende riconfermato annualmente alla carica, fatta salva diversa deliberazione del Comitato Direttivo o dell'Assemblea, nel caso di dimissioni del Segretario Generale o di vacanza per qualsiasi motivo il Comitato Direttivo può procedere alla designazione temporanea del suo successore con effetto fino alla prossima Assemblea.

Il Segretario Generale partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da soci ordinari, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

La votazione avviene su singoli nominativi; ciascun votante può esprimere un numero massimo di tre preferenze. Risultano eletti come membri effettivi i tre nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e come supplenti i primi due che seguono.

Esso ha funzioni di amichevole compositore nelle vertenze che potessero insorgere tra l'Associazione e i soci e tra i soci.

Il Collegio dei Probiviri è organo di appello contro le delibere di esclusione, presidia il rispetto del Regolamento deontologico.

La carica, rinnovabile, è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Il Probiviri partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Art. 16 - QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ogni socio ordinario o aderente è tenuto al pagamento della quota associativa annuale da versarsi entro primi 3 mesi di ogni esercizio tramite il Comitato regionale o direttamente alla sede centrale.

I Soci ordinari sono tenuti altresì a versare eventuali contributi richiesti sia per la gestione associativa che per particolari iniziative stabilite di anno in anno dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo su delega dell'Assemblea.

Le quote associative sono dovute da ogni singolo associato in rapporto a ciascun istituto autonomo dal medesimo gestito. I contributi sono stabiliti in rapporto alla popolazione scolastica complessiva. Il mancato versamento delle quote associative è causa di cessazione dall'associazione.

Art. 17 - COMITATI REGIONALI

Se nella stessa Regione operano almeno 5 soci ordinari questi possano costituire un Comitato regionale. L'organo rappresentativo del Comitato regionale è il Presidente regionale che promuove ed attua le attività regionali dell'Associazione, secondo le deliberazioni degli organi statutari superiori e cura i rapporti con gli organismi amministrativi e scolastici nella Regione.

Il Comitato regionale ha struttura amministrativa autonoma e può darsi proprio regolamento, non in contrasto con lo Statuto nazionale, che deve essere approvato dal Comitato Direttivo.

In mancanza della costituzione del Comitato regionale, il Comitato Direttivo delibera che i Soci ordinari ed i soci aderenti, operanti in una medesima regione, vengano aggregati al Comitato regionale limitrofo funzionante.

Art. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive previste dal presente Statuto sono gratuite.

Al Presidente Nazionale possono essere rimborsate le spese vive nel caso di riunioni e visite di servizio fuori sede, escluse quelle dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 19 - REGOLAMENTO DEONTOLOGICO

Parte integrante del presente Statuto è il Regolamento deontologico.

Art. 20 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e contributi di cui all'Art. 15 del presente Statuto,
- b) da ogni altro eventuale provento.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari e di ogni altro genere;
- dalle eventuali donazioni.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con voto favorevole di almeno 2/3 degli associati convocati in Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri nonché fa destinazione delle attività nette patrimoniali.

Art. 22 – DISCIPLINA

Qualsiasi controversia di carattere associativo tra i soci o fra uno o più di essi e gli organi sociali deve essere preventivamente valutata nell'ambito dell'Associazione: l'interessato è tenuto a presentare un esposto al Comitato regionale in prima istanza e al Comitato direttivo in seconda istanza ed al Collegio dei Probiviri in terza istanza.

Il socio è tenuto ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, fatta salva la facoltà di dimettersi.

Il socio che non si attiene a questa procedura è radiato dall'Associazione.